

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 5 AGOSTO 1971

(67^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (1783) (D'iniziativa dei deputati Villa ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (1):

PRESIDENTE	Pag. 654, 656, 657 e passim
ARENA	661, 662
BISORI	657
BORSARI	656, 658, 659, 663, 666
DEL NERO	659, 664, 666, 667
FERRARI-AGGRADI, ministro del tesoro	654, 656 658, 659, 661, 662, 668
GIANQUINTO	655, 657
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa	665

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati ».

MAMMUCARI	Pag. 662
PALUMBO	657
PENNACCHIO	660, 661, 662, 666, 667
RIGHETTI	667
SCHIAVONE, relatore alla Commissione	655
TANUCCI NANNINI	657
TREU	656, 657, 662, 666
VENANZI	657, 663
VOLGGER	666

La seduta ha inizio alle ore 11,10.

Sono presenti i senatori: Arena, Bermani, Bisori, Dalvit, Del Nero, Fabiani, Galante Garrone, Gianquinto, Illuminati, Li Causi, Mazzarolli, Murmura, Palumbo, Pennacchio, Preziosi, Righetti, Schiavone, Tesauro, Treu, Venanzi, Vignola e Volgger.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Garavelli, Naldini e Turchi, sono sostituiti dai senatori Dindo, Filippa e Tanucci Nannini.

Intervengono il ministro del tesoro Ferrari-Aggradi ed i sottosegretari di Stato per il tesoro Picardi e per la difesa Guadalupi.

R I G H E T T I , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« **Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati** » (1783), **d'iniziativa dei deputati Villa ed altri** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Villa, Micheli Filippo, Gullotti, Castellucci, De Meo, Fabbri, Ruffini, Miotti Carli Amalia, Scarascia Mugnozza, Cavaliere, Tozzi Condivi, Merenda, Colleselli, Carenini, Buffone, Canestrari, Napolitano Francesco, Patrizi, Pitzalis, Cavallari, Riccio, Spora, Arnaud, Cocco Maria, Degan, Perdona, Radi, Fornale, Helfer, Elkan, Bottari, Dall'Armellina, Amadeo e Fracassi: « Norme integrative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Questo disegno di legge, come i colleghi ben sanno, è stato finalmente assegnato alla nostra Commissione in sede deliberante, dopo un ampio dibattito (che si è svolto sia nella Commissione stessa, che in Sottocommissione) nel corso del quale il relatore, senatore Schiavone ha ampiamente illustrato le finalità del provvedimento, dichiarandosi ad esso favorevole, in linea di massima, con alcune modificazioni.

Il ministro del tesoro, onorevole Ferrari-Aggradi, al termine della laboriosa discussione di cui sopra, ha dichiarato di sciogliere le riserve avanzate, consentendo il mutamento di assegnazione del quale ho poc'anzi informato la Commissione.

Reputo pertanto opportuno che sia lo stesso Ministro del tesoro ad esporre senza ulteriore indugio il suo punto di vista alla Com-

missione, che potrà poi sulla base dell'esposizione stessa, più proficuamente addentrarsi nell'esame del provvedimento.

Se non si fanno osservazioni, dichiaro aperta la discussione generale e prego l'onorevole Ministro di illustrarci il suo punto di vista.

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro del tesoro.* Un vivo ringraziamento, in primo luogo, al Presidente per il buon lavoro delle scorse giornate e per i progressi che sono stati realizzati.

Come lor signori sanno, un unico problema è rimasto in sospenso.

Debbo dire, francamente, che la mia posizione, non è personale, ma della Presidenza del Consiglio nella sua interezza, che formalmente mi ha incaricato di chiedere la soppressione pura e semplice del primo comma dell'articolo 4.

Ne ripeto i motivi: innanzitutto non possiamo pensare che alla lunga le provvidenze in esame non si espandano a macchia d'olio: le abbiamo, infatti, attribuite inizialmente ai dipendenti civili dello Stato ed abbiamo dovuto estenderle, successivamente, ai militari, alle guardie di finanza, ai forestali, ai Corpi di pubblica sicurezza.

Ed è logico, perchè coloro che vivono nella stessa famiglia si sono venuti a trovare in una situazione psicologica inaccettabile: perchè due pesi e due misure? Non c'è dubbio, quindi, che queste provvidenze, con il passare del tempo, siano destinate ad espandersi. È avvenuto nel settore del pubblico impiego, ed ora, conseguentemente, sono gli enti pubblici economici a chiedere l'estensione dei benefici; nel settore bancario sono stati minacciati ricorsi alla Corte costituzionale.

A parte ogni altra considerazione, ritengo che le banche, costituite sotto forma di enti pubblici, diano prova veramente di un ammirevole impegno, soprattutto nella soluzione di problemi che di volta in volta si pongono come problemi di interesse generale.

È sorto, tra l'altro, il problema delle Casse di risparmio: abbiamo esteso il provvedimento anche ad esse.

Però è stato detto chiaramente: nel nostro Paese, è possibile che, a parità di partecipa-

zione al tributo offerto alla Patria in momenti difficili, alcuni ne traggano vantaggi ed altri no, soltanto per il motivo che il tipo di rapporto di impiego è diverso?

Da qui la necessità che i benefici vengano perequati, in modo razionale, a quelli stabiliti a favore del pubblico impiego dove esistono punti di riferimento chiari, dal momento che il rapporto di pubblico impiego è fissato con legge del Parlamento.

Ciò premesso, rimane un punto da analizzare.

Ho avuto occasione in passato di sottolineare la delicatezza di questo punto: quando noi doverosamente riconosciamo il beneficio di sette anni per i combattenti, e di dieci anni per i mutilati, ai fini della pensione, non v'è dubbio che sotto l'aspetto economico non si pongono problemi (e noi abbiamo dato senza esitazione tutta la nostra adesione). Però, è altrettanto doveroso ridurre il periodo massimo di età previsto dai contratti per essere collocati a riposo? Riducendo tale periodo, ci possiamo trovare di fronte, in determinati casi — e abbiamo, casi concreti! —, a persone che andrebbero a riposo a 40 anni. Vi sembra logico? Sono preoccupato soprattutto per gli alti gradi, per cui si potrebbe verificare l'ipotesi di persone che vanno in pensione a 40-45 anni, maturano subito il diritto a percepire tale pensione e, magari, tornano a lavorare presso una banca concorrente, percependo lo stesso stipendio. Conseguentemente, per voler beneficiare la categoria dei combattenti, rischiamo di attribuire privilegi particolari e poco giustificati.

Giunto a questo punto, voglio sottoporre un problema alla sensibilità del Parlamento: a mano a mano che estendiamo la norma in oggetto, corriamo sempre più spesso il rischio di dar vita a sperequazioni.

Inoltre, poichè la riforma tributaria può provocare notevoli falcidie per talune forti liquidazioni, il desiderio di non pagare questi maggiori oneri, il desiderio di trovarsi un altro impiego, eccetera, spingeranno ancora di più alcune categorie di dirigenti a dimettersi. Ciò può rappresentare soltanto un danno economico? No, indubbiamente, perchè se

la Banca del lavoro viene depauperata del suo personale, rischiamo di dover sopportare una situazione di disagio per un lungo periodo di tempo.

È per questo motivo che, nel quadro di una indispensabile perequazione di trattamento, siamo venuti nella determinazione (se l'interessato dovrebbe andare in pensione a 55 anni e vuole invece anticipare il suo collocamento a riposo all'età di 40 o 45 anni) di non renderlo possibile, a meno che non vi siano motivi di carattere generale, come quelli di salute od altro.

Queste le ragioni che ci inducono a proporre un emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo 4; emendamento dettato anche da un altro motivo: il primo comma non è interpretativo, ma integrativo alla legge base, perchè in essa non era previsto.

Il Presidente ha ripetutamente suggerito l'adozione di soluzioni intermedie. Personalmente, non sono favorevole. Se la Commissione è d'accordo, dal momento che noi non abbiamo paura di assumerci la nostra parte di responsabilità, sono dell'avviso che questo problema debba essere esaminato anche al di là delle pressioni politiche.

SCHIAVONE, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con l'onorevole Ministro.

GIANQUINTO. Chiedo un chiarimento all'onorevole Ministro.

Se non erro, egli ha illustrato la portata del primo comma dell'articolo 4, riferendolo agli alti funzionari delle banche; la mia impressione è però che la categoria cui tale comma si riferisce sia molto più vasta. Per esempio, come opera il primo comma dell'articolo 4 rispetto agli autoferrotranvieri? In quali condizioni si troverebbero gli ex combattenti autoferrotranvieri con la soppressione del primo comma dell'articolo 4?

Quel che ha detto il Ministro è molto interessante e anche valido per quanto riguarda gli alti funzionari bancari ma non per quanto riguarda tutti gli altri lavoratori ex combattenti. Mi pare che, se venisse approvata la soppressione del primo comma del-

l'articolo 4, per gli autoferrotranvieri il provvedimento in esame rimarrebbe inoperante.

P R E S I D E N T E . Il Ministro vorrà forse compiacersi di accogliere una proposta destinata a contemperare i contrastanti interessi, arrivando così ad una soluzione equitativa.

B O R S A R I . Intanto la legge n. 336 del 1970 è quella che è, a meno che non si abbia il coraggio di sopprimerla. Ma, a parte tutte le considerazioni che si dovrebbero fare e che lo stesso Ministro mi pare non sottovaluti, vorrei sapere se il beneficio (di 7 o 10 anni) che viene concesso ai combattenti è valido per il raggiungimento del limite di età per andare in pensione. Se uno ha 53 anni e gli spettano sette anni di beneficio come ex combattente, raggiungendo così la quota dei 60 anni per il pensionamento, è a posto?

Non si può non rilevare, peraltro, che si creerebbe una forte sperequazione nei confronti di alcune categorie, anche ammettendo questo principio; perchè vi sono categorie di dipendenti dello Stato e di enti locali che possono andare in pensione — indipendentemente dal limite di età — quando hanno raggiunto, mi pare, 19 anni, sei mesi e un giorno di servizio. Secondo la legge n. 336 del 1970 i sette anni concorrono a raggiungere tale limite; ma vi sarebbe una gran parte degli autoferrotranvieri che non potrebbe avvalersi di questo beneficio, perchè neanche con i 7 o i 10 anni accordati raggiungerebbe l'età del pensionamento.

Vorrei che il Ministro chiarisse gli orientamenti del Governo a proposito della questione che ho esposto e che riguarda in modo particolare la categoria degli autoferrotranvieri, abbastanza numerosa e sottoposta ad un lavoro duro (credo che questo non si possa negare). Tale categoria verrebbe a subire un trattamento notevolmente sperequato a suo sfavore.

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro del tesoro.* Normalmente per andare in pensione sono richieste due condizioni: l'età e gli anni di servizio. Mettiamo che l'età ri-

chiesta sia di 60 anni e gli anni di servizio 20 (anche se, in base ad alcuni contratti, gli anni di servizio richiesti possono essere 22 o 25): se uno ha 60 anni di età e 13 anni di servizio, con l'aggiunta dei 7 anni di beneficio, può andare in pensione senza aspettare il compimento degli anni di servizio richiesti. Ciò ha una sua ragion d'essere nel fatto che generalmente quelli che hanno prestatato servizio combattentistico, hanno notoriamente avuto difficoltà ad inserirsi nella vita economica e produttiva e si sono occupati più tardi. Nel caso ipotizzato dal senatore Borsari, invece, si tratterebbe di collocare in quiescenza dipendenti con età inferiore ai 60 anni, e questo non sarebbe giusto. Il senatore Gianquinto dice che ho portato casi limite, che veramente preoccupano, quelli cioè dei dirigenti di banca, che possono poi cercare un secondo impiego, eccetera... Però preciso: ho esposto la proposta principale, cioè quella di sopprimere il primo comma dell'articolo 4. Se mi confortate col vostro consenso, sostengo la proposta principale. Altrimenti, in via subordinata, propongo di sostituire il primo comma dell'articolo 4 con il seguente:

« Il collocamento a riposo anticipato previsto nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, comporta una riduzione del limite di età, ove prescritto ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, corrispondente alla metà del periodo di maggiore anzianità concesso al personale interessato ai sensi del medesimo comma ».

Nella legge fondamentale (la n. 336 del 1970) ciò non era previsto e i diversi pareri sembravano escluderlo in via assoluta; però, sia pure non del tutto fondatamente, si era creata una certa aspettativa che non vogliamo deludere per intero.

La mia preferenza va alla prima soluzione, cioè alla soppressione del primo comma dell'articolo 4. Dopo ampie consultazioni il Governo è giunto alla subordinata, ma al di là di questa non si può andare.

T R E U . Onorevole Ministro, il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 336 —

cui si riferisce il primo comma dell'articolo 4 della legge interpretativa — è esplicito; esso dice che il beneficio è concesso ai fini del compimento della necessaria anzianità di servizio. Quindi, la possibilità di utilizzare in parte — per il raggiungimento del limite minimo di età — quei 7 anni che aumentano l'anzianità di servizio è, a mio parere, dubbia dal punto di vista giuridico, oltre che peggiorativa in via pratica.

P A L U M B O . Ma sono due cose diverse!

T R E U . Non insisto.

V E N A N Z I . In linea principale, come mi sono espresso anche in Sottocommissione, sono per il mantenimento del primo comma dell'articolo 4. In linea subordinata ho chiesto — e mantengo la richiesta — che la dizione: « Il collocamento a riposo anticipato, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, comporta una conseguenziale deroga al requisito dell'età, ove prescritto » sia dichiarata specificamente applicabile alla categoria degli autoferrotranvieri, che sono quelli che sarebbero più colpiti, ove venisse eliminato il primo comma dell'articolo 4.

P R E S I D E N T E . A mio avviso, ora, si pone una pregiudiziale: se vogliamo approfondire il problema, dobbiamo tornare dalla sede deliberante a quella referente. La Commissione è sovrana: decida, di fronte a tutte le obiezioni formulate, se è il caso di approfondire lo studio della materia, ma non in sede deliberante.

T A N U C C I N A N N I N I . Il ministro Ferrari-Aggradi mi ha persuaso e ritengo che le sue considerazioni rispondano a criteri di equità. Però dobbiamo anche tener presente obiettivamente che vi sono centinaia di migliaia di ex combattenti ed assimilati, verso i quali la legge 24 maggio 1970, n. 336, è stata applicata con criteri disparatissimi. Inoltre, a mio avviso, le norme interpretative contenute nel presente disegno di legge non eliminano, ma forse anzi

aumentano le differenziazioni applicative della suddetta legge.

A mio giudizio, l'anzianità fittizia attribuita dalla legge medesima, di 7 o 10 anni, dovrebbe essere valida anche ai fini della riduzione del minimo di età, prescritto dai contratti di lavoro, per il collocamento a riposo. Altrimenti, e qui m'interesso in favore degli autoferrotranvieri, si verificherebbe il caso che coloro i quali non avessero raggiunto l'età, poniamo, dei 55 o 60 anni, non potrebbero chiedere l'immediato collocamento a riposo, con ciò vanificando i benefici concessi dal Parlamento agli ex combattenti.

Propongo pertanto che sia valido, anche ai fini del raggiungimento dell'età prescritta per il collocamento a riposo, il periodo dei 7 o 10 anni concessi dalla legge n. 336 del 1970, per intero e non per la metà come propone il Ministro.

B I S O R I . La proposta del collega Tanucci Nannini ricalca quella avanzata dal senatore Venanzi.

Esprimo parere favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Ministro del tesoro. Le spiegazioni da lui fornite alla Commissione mi appaiono convincentissime e la sua proposta costituisce una soluzione salomonica.

G I A N Q U I N T O . Mi sia consentito di esprimere quando vado pensando in questo momento.

P R E S I D E N T E . Lei ne ha pieno diritto: solo vorrei che il suo fosse un contributo concreto alla soluzione del problema.

G I A N Q U I N T O . Ognuno fa quel che può.

L'onorevole Ministro ha giustificato la richiesta soppressione del primo comma dell'articolo 4 in riferimento ad alcuni casi limite. Allora, comincio ad osservare che questa è una impostazione del problema che la Commissione non può accettare, in quanto, semmai, il problema andrebbe impostato sui casi medi. I casi limite riguarderebbero invece gli alti funzionari bancari, ad esempio,

i quali, anche senza la soppressione del primo comma dell'articolo 4, potrebbero ugualmente chiedere d'esser collocati a riposo, perchè ne ricaverebbero sempre una convenienza: infatti, riscuoterebbero subito una liquidazione che, nel loro caso, ammonta a molte e molte decine di milioni. Essi inoltre, come ha accennato lo stesso Ministro, venendo collocati a riposo avrebbero sempre la possibilità di cercare altro impiego o di svolgere un'attività redditizia. Invece gli altri dipendenti, e cito anch'io gli autoferrotranvieri, verrebbero a trovarsi nella condizione di non avere alcuna convenienza a chiedere l'immediata applicazione dei benefici del disegno di legge, in quanto la liquidazione ad essi spettante sarebbe d'importo irrisorio; quindi dovrebbero attendere 10 o 12 anni prima di raggiungere l'età prescritta per la pensione.

Ripeto pertanto che con la soppressione, o con la sostituzione proposta al primo comma dell'articolo 4, si verrebbe a creare una sperequazione maggiore nei confronti dei lavoratori autentici, com'è il caso degli autoferrotranvieri. Esprimo quindi parere contrario alla proposta del rappresentante del Governo.

FERRARI-AGGRADI, *ministro del tesoro*. Ritengo che la nostra prima preoccupazione debba essere quella di dar vita ad una normativa profondamente equa, prima di tutto per le categorie che vengono oggi beneficiate e che devono avere un beneficio uniforme. In via pregiudiziale, inoltre, v'è da osservare che le categorie non comprese in questo provvedimento cercheranno tra breve di avere gli stessi benefici. Non c'è dubbio. È un problema, questo, che saremo chiamati ad affrontare.

L'età media della popolazione italiana è in continuo aumento e il numero degli anziani è superiore a quello dei giovani. Logica quindi vorrebbe che venisse allungato il periodo di permanenza nel lavoro. Per di più, la Corte costituzionale ha sancito il principio del cumulo, e quindi non si vede perchè dovremmo diminuire di sette o dieci anni l'età minima per il pensionamento, con risultati profondamente negativi dal punto

di vista logico ed economico; inoltre, un beneficio così ampio renderebbe, in futuro, difficile l'estensione di queste provvidenze ad altre categorie.

D'altra parte, il Consiglio di Stato ha stabilito che, per quanto riguarda l'età, la legge n. 336 non ha innovato sulla normativa anteriore e quindi quando propongo la soppressione del primo comma dell'articolo 4 sono perfettamente in linea con tale interpretazione: è la legge interpretativa che innova profondamente, in quanto quella originaria non concedeva questo beneficio. A questo punto, quindi, o tale beneficio lo eliminiamo, oppure dobbiamo cercare di ridurlo: in tal modo non mandiamo deluse le aspettative che, nonostante tutto, si sono create.

Faccio questa proposta perchè, conoscendo il sistema parlamentare, so che è inutile arroccarsi su posizioni rigide. Abbandonando la proposta principale ed accedendo alla subordinata, ritengo di aver fatto il massimo consentito dall'esigenza di rimanere nell'ambito dell'equità. Vorrei pertanto pregarvi di non insistere con altre richieste, che mi porrebbero in grave imbarazzo, anche perchè, nei limiti dei benefici concordati in Sottocommissione, il Governo garantisce la copertura della spesa occorrente: più in là, non si può andare.

BORSARI. L'onorevole Ministro ha affermato di aver voluto perequare la situazione di ex combattenti che si trovano in condizioni diverse, concedendo agli uni alcuni scatti e agli altri no. È questo un ragionamento che ha una sua logica e che capisco, riconoscendo anche che in tal modo non si esce dall'ambito della legge dello scorso anno. Quando però escludiamo che di questo beneficio si possa godere ai fini del raggiungimento del minimo di età per il collocamento in pensione, creiamo una grossa sperequazione, proprio ai danni di quelle categorie per le quali l'obbligo della permanenza in servizio è più oneroso. In questo modo, infatti, molti dipendenti dello Stato e degli enti locali potranno andare anticipatamente in pensione, mentre i ferrotranvieri dovranno sempre aspettare di aver compiuto i 60 anni.

Non possiamo accedere a questa impostazione, in quanto la riteniamo profondamente iniqua: tale, aggiungo, da dar luogo ad una situazione peggiore di quella che si avrebbe se decidessimo di rinviare il provvedimento in esame, lasciando così in vigore l'attuale normativa.

D E L N E R O . A mio avviso, sarebbe opportuno aggiungere all'emendamento proposto dal Ministro un comma che potrebbe essere del seguente tenore:

« Qualora il dipendente non raggiunga il minimo di età previsto neppure con il beneficio di cui sopra, sarà trattenuto in servizio fino al compimento di tale termine di anzianità e comunque non oltre il giugno 1980 ».

In questo modo diamo la possibilità di godere di questo beneficio a tutti coloro che hanno ora cinquant'anni: oltre non mi sembra il caso di andare. Aggiungo, che il termine ultimo del giugno 1980 potrebbe essere anche ridotto di un anno.

B O R S A R I . Se decidiamo di imboccare questa strada, allora dobbiamo eliminare il termine del 1980, così siamo sicuri che tutti vi rientrino.

D E L N E R O . Il Ministro ha detto che è necessario porre un termine preciso.

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro del tesoro.* Se introduciamo ancora modificazioni non facciamo altro che complicare le cose e devo riconoscere che, se insistete su questa aggiunta, mi ponete in difficoltà.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, spettano a tutti

i dipendenti indicati dai predetti articoli, anche se cessati dal servizio anteriormente al 26 giugno 1970 ma posteriormente al 7 marzo 1968, previa presentazione della domanda, ove prescritta, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336.

La decorrenza economica retroattiva dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, va applicata indipendentemente dalla data di presentazione delle relative domande, fermo restando che la prescrizione delle eventuali competenze arretrate superiori al biennio va applicata limitatamente alle domande che verranno presentate dopo il 25 giugno 1972.

Il collocamento a riposo di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, può essere richiesto per una data intercorrente tra il 26 giugno 1970 e il 25 giugno 1975 e i termini per la presentazione delle relative domande decorrono dall'11 giugno 1970.

Tra gli enti pubblici e gli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono compresi gli istituti e le aziende di credito di diritto pubblico.

Al presente articolo è stato proposto dal senatore Volgger il seguente emendamento aggiuntivo: « Tutti i benefici previsti dalla legge 29 maggio 1970, n. 336, spettano anche ai cittadini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364 ».

La Sottocommissione si è espressa favorevolmente sulla proposta.

La metto ai voti.

(È approvata).

Metto in votazione l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Ai fini del computo delle campagne di guerra previsto dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, la valutazione va effettuata nella misura di un anno intero per ciascuna campagna di guerra riconosciuta tale dall'autorità competente.

La valutazione di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, è utile sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sia ai fini della riduzione dei tempi di attesa per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente successivi conferibili col semplice decorso dell'anzianità e nei cui confronti la valutazione stessa possa operare.

Informo la Commissione che a questo articolo il senatore Pennacchio intende proporre un emendamento sostitutivo del secondo comma, del seguente tenore:

« La valutazione di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, utile sia al fine dell'attribuzione degli aumenti periodici, sia al fine del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione, è applicabile, per il duplice fine anzidetto, in favore di tutti indistintamente i dipendenti indicati negli articoli 1 e 4 della stessa legge.

La valutazione di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, al fine del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione, opera per anticipare il tempo del conferimento della anzidetta classe retributiva indipendentemente dai sistemi di promozione stabiliti dalle norme regolatrici delle singole carriere di appartenenza ed indipendentemente dalla eventuale ed effettiva promozione che, nella carriera di appartenenza dell'interessato, attribuisce il diritto alla classe medesima; nel caso in cui la carriera di appartenenza sia regolata in qualifiche comprendenti ciascuna una sola classe retributiva, la valutazione va riferita alla classe retributiva della qualifica immediatamente superiore ».

La Sottocommissione ed il Governo, preso tale emendamento in attento esame, non hanno ritenuto opportuno accoglierlo.

Il collega Pennacchio ha comunque facoltà di illustrare tale emendamento.

P E N N A C C H I O. L'emendamento che propongo tende ad evitare una discriminazione all'interno della categoria degli ex

combattenti che, comunque, sono destinatari del beneficio. Sono convinto, infatti, che con il presente articolo ci troviamo di fronte ad un emendamento di carattere abrogativo, rispetto alla legge base; in una prima fase dei nostri lavori si è parlato di « legge interpretativa », ma non si possono interpretare leggi già chiare di per se stesse. Successivamente da taluni si è ritenuta l'opportunità di modificare il titolo del provvedimento con il richiamo a norme di applicazione e di integrazione della legge n. 336 del 1970. Tale proposta non risolve il problema se è vero — come ritengo — che il secondo comma dell'articolo 2, nella sua attuale formulazione, ha natura abrogativa. Infatti, con la dizione attuale — che è assolutamente restrittiva — si riconoscono i due benefici congiunti, degli scatti e della retribuzione immediatamente successiva, soltanto a coloro che progrediscono nella carriera per semplice anzianità e si escludono tutti coloro i quali vi arrivano attraverso criteri selettivi.

Va rilevato, però, che la legge fondamentale non ha introdotto alcuna discriminazione all'interno della categoria e sono profondamente convinto che sia arbitrario, da parte nostra, modificare, con un provvedimento interpretativo, o meramente integrativo, la legge-base.

Se vogliamo porre in essere un'abrogazione, discutiamone pure; però dobbiamo chiamarla con il suo vero nome. Non possiamo contrabbandare con la parola « interpretazione » o « integrazione » ciò che non può essere né l'una né l'altra. D'altro canto, il testo della legge fondamentale prevede benefici economici a favore, sia di coloro che sono in attività di servizio, sia per coloro che cessano tale attività. Nella fattispecie, prendo in considerazione soltanto la categoria degli ex combattenti che sono ancora in attività di servizio. Ebbene, sono dell'avviso che i due benefici vadano comunque attribuiti.

L'equivoco che si è fatto è di confondere la progressione in carriera con il semplice beneficio economico. La legge n. 336 è ispirata ad un principio riparatore per disagi degli ex combattenti, ed ha finalità di esclusiva natura economica che non possono essere

confuse con i privilegi e benefici di carriera, i quali invece sono esclusi.

A confortare tale interpretazione è venuto proprio il Consiglio di Stato, al quale il Ministro ha fatto più volte riferimento. Il Consiglio di Stato, infatti, a riguardo dell'articolo 1, così si è espresso: « Risulta dai lavori parlamentari che detto articolo è stato formulato in sostituzione delle norme, contenute in alcune proposte di legge poi fuse nel testo unificato, che prevedevano a favore degli ex combattenti e assimilati la promozione in soprannumero alla qualifica superiore. Invece di tale vantaggio di carriera, che avrebbe sconvolto la situazione dei ruoli e inflazionato gli organici, sembrò più opportuno concedere un beneficio di carattere economico, che, al pari dell'altro, poteva essere utilizzato *una tantum* nel corso della carriera ».

Consequentemente, se i benefici sono soltanto di natura economica, perchè dobbiamo andare a discriminare nel senso di assicurare gli stessi soltanto per anzianità di carriera e non anche per merito?

Non vi sono dubbi, perciò, che l'emendamento da me proposto è conforme alla *ratio* del provvedimento e consente l'unica interpretazione possibile, a meno che oggi si vogliano ridurre i benefici previsti nella legge-base.

P R E S I D E N T E . Mi corre l'obbligo di dichiarare che l'emendamento ora riproposto dal collega Pennacchio, fu a suo tempo presentato dal senatore Venanzi e fu respinto all'unanimità, in quanto il Ministero del tesoro pose in rilievo l'enorme onere finanziario che ne sarebbe derivato. Per tale motivo non abbiamo ritenuto di chiedere sull'emendamento stesso il parere della Commissione finanze e tesoro. Se ora si volesse riprendere in esame tale emendamento, occorrerebbe richiedere il prescritto parere della competente Commissione, per la copertura: e non si tratta della maggiore spesa di pochi milioni, bensì di molti e molti miliardi.

Mi spiace che in occasione della discussione a cui ho fatto ora cenno non sia stato presente il collega Pennacchio: certamente

tutti i componenti della Sottocommissione ricorderanno che ci siamo battuti per sostenere l'accoglimento di questo emendamento e che ci siamo arresi solo di fronte all'enorme aggravio finanziario conseguente.

P E N N A C C H I O . A me pare che la legge n. 336 del 1970 non abbia bisogno di norme interpretative: il testo contenuto in questo disegno di legge verrebbe a creare nuove discriminazioni nell'ambito delle stesse categorie, a danno di coloro che con la pacifica applicazione della stessa legge numero 336 avrebbero il diritto di godere dei benefici in essa previsti. Sotto il profilo della interpretazione, quindi, lasciamo inalterata la legge fondamentale, altrimenti potremmo dar adito ad impugnative da parte di coloro che potrebbero sostenere che il loro diritto era già stato sancito nella legge numero 336.

Ritengo che l'emendamento da me proposto si inquadri sicuramente nella *ratio* della legge n. 336 del 1970: invero, lo ripeto, non vi sarebbe stata necessità di alcuna norma interpretativa: ma siccome col disegno di legge in discussione verrebbe introdotta una norma che ritengo in contrasto con i principi della legge fondamentale ne discende che il mio emendamento ha una sua precisa ragione d'essere.

A R E N A . L'equivoco nell'interpretazione del secondo comma dell'articolo 2, citato dal collega Pennacchio, che egli propone di sostituire con l'emendamento di cui ci ha dato lettura, potrebbe essere oggetto di un semplice chiarimento.

P E N N A C C H I O . Se così fosse, sarei anche disposto a ritirare l'emendamento da me proposto.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro del tesoro*. Il testo di questo articolo 2 è stato discusso, meditato valutato, e vorrei aggiungere, accolto da tutti gli interessati: le disposizioni in esso contenute non solo determinano un enorme onere a carico del bilancio dello Stato, ma eliminano ogni elemento di confusione. In effetti che cosa di-

ciamo con tale articolo? Che quando si tratta di scatti, operiamo gli aumenti periodici spettanti: nel caso degli insegnanti (i quali non hanno una carriera, ma classi di stipendio) stabiliamo invece che, indipendentemente dal sistema di promozione, cioè a tutti indifferentemente (anche per le promozioni per merito comparativo), confermiamo la successiva classe di stipendio. Mi domando se proprio si deve regolare la materia in modo più chiaro.

PENNACCHIO. Mi riferisco agli aspetti economici, non ad altro. Abbiamo sbagliato la formulazione della legge numero 336 del 1970.

TREU. Vorrei far presente al collega Pennacchio che il problema è stato esaminato anche nell'incontro con gli interessati: esistono classi di stipendio, ed esistono categorie.

PENNACCHIO. Siamo in sede di discussione di una interpretazione, o integrazione, della legge n. 336 del 1970: possiamo anche, con esplicita norma, abrogare talune disposizioni: ma se vengono usate le parole « integrazione e interpretazione », sul piano tecnico-legislativo ovviamente non posso essere d'accordo con voi.

PRESENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Pennacchio al secondo comma dell'articolo 2, di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2, di cui ho pure dato lettura.

(È approvato).

Art. 3.

Per la « qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta » cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si intende quella

eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa, ai sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento.

I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, da commisurarsi in relazione alla specifica posizione giuridica ed economica di ogni singolo destinatario, sono cumulabili tra di loro ed integralmente aggiuntivi anche a qualsiasi altro beneficio previsto, sia pure per gli stessi titoli, da altre disposizioni di legge, o regolamenti.

All'aumento di anzianità di servizio, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non corrispondono ulteriori aumenti periodici.

Gli aumenti periodici di stipendio derivanti dalla applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non influiscono sul computo del limite massimo di quelli consentiti dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi di lavoro e vanno attribuiti anche in aggiunta ad essi.

ARENA. Al primo comma dell'articolo in esame propongo un emendamento aggiuntivo tendente a precisare che alla qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta, cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, numero 336, deve intendersi quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista sia dall'ordinamento generale della carriera stessa che dai contratti collettivi di lavoro, ai sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento.

FERRARI-AGGRADI, Ministro del tesoro. Non è necessario questo emendamento aggiuntivo, comunque non è neppure inutile. Mi rimetto, pertanto, alla decisione della Commissione.

MAMMUCARI. Si tratta di un'aggiunta interpretativa, pertanto è meglio inserirla.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Arena, tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « dall'ordinamento generale della carriera stessa », le altre: « e dai contratti collettivi di lavoro ».

(È approvato).

Comunico che la Sottocommissione incaricata, nella seduta del 3 corrente, di approfondire lo studio del provvedimento, suggerisce un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: « Negli ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, per carriera di appartenenza si intende quella che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Informo la Commissione che il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al secondo comma, il seguente periodo: « Ciascun beneficio può essere, peraltro, goduto una sola volta ».

La Sottocommissione ha accolto tale emendamento.

B O R S A R I . Che cosa s'intende dire con questa aggiunta?

P R E S I D E N T E . Significa che se da un Istituto di credito si passa ad una Regione non si può godere dei benefici una seconda volta. È una questione morale!

B O R S A R I . Se è così, siamo perfettamente d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Il Governo ha presentato un altro emendamento tendente ad aggiungere, all'ultimo

comma dell'articolo 3, il seguente periodo: « In quest'ultimo caso, gli aumenti periodici di stipendio sono attribuiti nella misura prevista per i dipendenti civili dello Stato ».

B O R S A R I . A quale scatto si fa riferimento?

V E N A N Z I . Il periodo che si vorrebbe aggiungere si riferisce alla frase precedente, dove si dice: « ...e vanno attribuiti anche in aggiunta ad essi... ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo, di cui ho già dato lettura e sulla opportunità del quale la Sottocommissione ha convenuto.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Art. 4.

Il collocamento a riposo anticipato, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, comporta una conseguenziale deroga al requisito della età, ove prescritto, anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.

L'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va concesso integralmente nelle misure uniche di sette o dieci anni fissate dalla norma, indipendentemente dall'anzianità di servizio o dall'età del richiedente.

Il predetto aumento di servizio concesso in più opera, fino alla concorrenza di ciascun limite fissato dalle norme ordinarie, anche ai fini del compimento dell'anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto a pensione, compreso l'eventuale trattamento integrativo a carico di gestioni speciali, ed opera per intero ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita e di previdenza, o della indennità di anzianità comunque denominata.

Ricordo che il rappresentante del Governo propone un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 4, di cui do lettura:

« Il collocamento a riposo anticipato previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, comporta una riduzione del limite di età, ove prescritto ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, corrispondente alla metà del periodo di maggiore anzianità concesso al personale interessato ai sensi del medesimo comma ».

D E L N E R O . Dichiaro di essere favorevole alla proposta del Governo, con la raccomandazione di esaminare, nel prosieguo della discussione, l'emendamento aggiuntivo da me preannunciato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo, di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Del Nero al primo comma dell'articolo 4, nel nuovo testo proposto dal Governo.

« Il dipendente che non raggiunga il minimo di età previsto per il conseguimento del diritto alla pensione, neppure con il beneficio di cui al precedente comma, è trattenuto in servizio fino al compimento di tale termine di anzianità abbreviato, e comunque non oltre il 31 dicembre 1979 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do ora lettura dell'emendamento presentato dal Governo, tendente ad aggiungere un comma all'articolo 4:

« Per il personale dipendente dagli enti indicati all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, i benefici derivanti dall'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge stessa operano ai fini della liquidazione dell'indennità di buo-

nuscita o di previdenza, o dell'indennità di anzianità comunque denominata nei limiti previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, numero 759 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Dopo l'articolo 4, il Governo propone di inserire un articolo 4-bis del seguente tenore:

Art. 4-bis.

Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e quelle della presente legge sono estese, in quanto applicabili, e con le stesse decorrenze, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei Corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate.

Tali disposizioni non si applicano al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, numero 1746.

La disposizione dell'articolo 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1970, numero 336, non si applica ai militari che abbiano fruito della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, recante norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4-bis, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 5.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge

stessa, è a carico dell'ente, istituto o azienda, datore di lavoro.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli altri enti erogatori di pensione, anche di carattere sussidiario o interno, nonché gli enti erogatori delle indennità di buonuscita o di previdenza o di anzianità comunque denominata, fermo restando il diritto al conseguenziale e successivo introito dei contributi ordinari corrispondenti alla applicazione di quanto stabilito al terzo comma dell'articolo 4 della presente legge e al primo comma del presente articolo, provvederanno a liquidare tempestivamente le pensioni e quant'altro spetti di diritto, e ciò in deroga ad eventuali disposizioni contrarie di legge o statutarie.

Gli enti datori di lavoro verseranno agli enti erogatori il corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sul trattamento di pensione, nonché il maggiore importo corrisposto a titolo di indennità di buonuscita o di previdenza in applicazione della legge stessa.

Il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, del personale indicato dall'articolo 4 della stessa legge produce tutti gli effetti previsti per il collocamento a riposo.

Comunico che il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « dei contributi ordinari corrispondenti all'applicazione di quanto stabilito al terzo comma dell'articolo 4 della presente legge e al primo comma del presente articolo », con le altre: « di quanto previsto al successivo comma ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il Governo ha presentato un altro emendamento, tendente ad aggiungere, al terzo comma, dopo le parole: « agli enti erogatori » le seguenti: « , con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Dopo l'articolo 5, il Governo propone di inserire altri due commi del seguente tenore: « All'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 4-bis, valutato in lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1971 e in lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1971 e 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Li metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. A nome del Ministro, esprimo il pieno assenso e la soddisfazione delle Forze armate per l'avvenuta estensione di benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 — con le stesse decorrenze indicate nell'articolo 6 della legge stessa — agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate e dei Corpi di polizia in servizio permanente o continuativo rispondenti a particolari requisiti. Debbo ricordare che l'estensione in parola ha formato oggetto (in data 21 maggio 1970) di apposito ordine del giorno votato dalla 1^o Commissione del Senato, la cui formulazione fu la seguente:

« La 1^a Commissione permanente del Senato, considerato che l'approvazione del disegno di legge in discussione: « Norme a favore dei dipendenti dello Stato », impone l'obbligo di riconoscere l'applicabilità dello stesso principio anche al personale militare dipendente dello Stato che si trovi nelle stesse condizioni, fa voti perchè il Governo provveda, con la opportuna immediatezza, alla presentazione di un disegno di legge che estenda i benefici del provvedimento in discussione al personale militare che si trovi in analoghe condizioni ».

Oggi debbo dichiarare che in virtù dell'acorta e responsabile valutazione del Governo, e in primo luogo del Ministro del tesoro, questa soddisfacente soluzione trova nell'ambito delle Forze armate pieno accoglimento.

A conclusione del mio intervento, debbo dare atto al Ministro del tesoro del particolare impegno con il quale ha sostenuto gli emendamenti del Governo, con innegabili vantaggi per la normativa in esame.

P R E S I D E N T E . Prima di passare alla votazione conclusiva, dobbiamo procedere alla variazione del titolo del disegno di legge.

In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Norme di attuazione, modificazione e integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati ».

D E L N E R O . Bisognerebbe lasciare anche la parola: « interpretazione ».

P R E S I D E N T E . Il testo è una vera e propria attuazione più che un'interpretazione.

P E N N A C C H I O . A mio parere la parola « attuazione » è superflua.

P R E S I D E N T E . Ripeto che, in relazione alle modificazioni introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

T R E U . Poichè siamo alla fine di questo tormentato lavoro mi permetto di ricordare che vi sono alcuni disegni di legge assegnati a diverse Commissioni aventi per argomento l'estensione della legge n. 336 ad

altre categorie; dichiaro di considerare assorbito con l'approvazione del provvedimento in discussione — anche dopo aver preso atto dell'intendimento del Governo di approvare *in toto* l'ordine del giorno approvato a suo tempo da questa Commissione — il disegno di legge n. 1400, recante la mia firma e quella di altri colleghi.

V O L G G E R . Desidero ringraziare la Commissione, il Presidente e il Ministro per aver accolto l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 da me proposto, con il quale sono stati sciolti alcuni dubbi di interpretazione che ancora sussistevano.

B O R S A R I . Devo dire che il disegno di legge che si sta per votare è decisamente modificatore dei principi basilari della legge n. 336 del 1970 e direi che ne stravolge addirittura tutta l'impostazione, perchè vanifica diritti già riconosciuti alle categorie contemplate all'articolo 1 e all'articolo 4. Non si tratta di un provvedimento interpretativo, tanto che giustamente si è dovuto modificare il titolo; si tratta piuttosto di un provvedimento che restringe, limita, condiziona la legge fondamentale. Desidero precisare che siamo favorevoli alla norma concernente l'estensione dei benefici ai militari; ho sempre sostenuto, ogniqualvolta ne ho avuto l'occasione, che sbagliavano coloro i quali ritenevano che i militari non dovessero essere compresi in questi benefici, dal momento che sono dipendenti dello Stato come gli altri, e che costituiva una discriminazione inaccettabile quella di escluderli dalle provvidenze in esame. Però non posso fare a meno di rilevare, in questo momento, che esiste il grosso problema dell'estensione ad altre categorie di ex combattenti che hanno nella vita un particolare rapporto di lavoro e d'impiego, e mi riferisco a tutto il settore privatistico dei prestatori d'opera; questo problema dovrà essere quanto prima preso in considerazione dal Parlamento. Abbiamo presentato precise proposte in tal senso e ci adopereremo perchè vengano al più presto esaminate, discusse e varate; non posso non rilevare, infatti, che con il disegno di legge che si sta per votare, si commette un atto

d'ingiustizia nei confronti di numerosi ex combattenti.

Per questo complesso di motivi, sui quali non mi dilungo, data l'ora tarda, il nostro Gruppo si astiene dalla votazione, rendendosi interprete del disagio delle categorie interessate.

D E L N E R O . Il provvedimento che stiamo per votare è servito ad estendere i benefici alla categoria dei militari che ne erano rimasti esclusi, colmando una lacuna veramente grave. Rivolgo l'auspicio che, come si è colmata questa lacuna si possa colmare anche l'altra, estendendo i benefici agli ex combattenti che dipendono dalle aziende private. Ritengo che il disegno di legge in discussione permetta la piena applicazione della legge n. 336 del 1970, che nacque in mezzo a diverse difficoltà e contrasti e che ancora non è stata attuata in modo completo, per cui si impone questo provvedimento chiarificatore, così come si sono imposte alcune modifiche al testo.

Rivolgo un ringraziamento particolare al Ministro del tesoro che ha dimostrato in questa vicenda molta sensibilità e molta attenzione, anche in momenti così difficili; nonostante i gravosi impegni di Governo egli ha dimostrato anche stamane un'aperta comprensione del problema, accogliendo alcuni emendamenti che ritengo abbiano migliorato sostanzialmente il provvedimento. Rinnovo quindi al Ministro del tesoro l'espressione del nostro apprezzamento e della nostra riconoscenza.

R I G H E T T I . Mi associo alle espressioni del senatore Del Nero.

P R E S I D E N T E . Mi corre l'obbligo di ricordare, poichè mi sembra che si sia dimenticato, che è stata ottenuta dal Governo la promessa di un'immediata attuazione, in via esecutiva, della legge 24 maggio 1970, n. 336, superando ogni interpretazione che possa essere eventualmente fonte di dubbi, d'incertezze e perplessità. Questa è stata una grande vittoria e vorrei che tutta la Commissione — indipendentemente dall'ap-

provazione del disegno di legge al nostro esame, sul quale ognuno può votare contro, a favore o astenersi, assumendo la propria responsabilità — esprimesse il voto unanime che il Ministro del tesoro possa in concreto rendere operanti, sia le norme in discussione che quelle della legge fondamentale sugli ex combattenti.

D E L N E R O . Ad integrazione delle dichiarazioni che ho prima rese invito formalmente il Ministro del tesoro a dare immediata attuazione alle sue promesse, nel senso che egli si faccia carico, come ha già dichiarato, di dare istruzioni, come Ministro del tesoro, a tutti gli enti dipendenti, affinché la legge n. 336 sia applicata nel modo più rapido possibile in via amministrativa, superando le perplessità manifestate dagli stessi enti: inoltre egli potrà svolgere una azione di pressione presso l'INPS, le Casse di risparmio, le aziende, eccetera, che, pur non essendo strettamente dipendenti dal Ministero, sono però sempre sotto la sua alta vigilanza.

P R E S I D E N T E . Senatore Del Nero, ritengo che il suo invito possa essere considerato un voto di tutta la Commissione. Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'invito rivolto dal collega Del Nero al Governo, e che i commissari, unanimemente, hanno mostrato di voler fare proprio.

(È approvato).

P E N N A C C H I O . Dichiaro che esprimerò voto favorevole al disegno di legge, soprattutto in considerazione dell'introduzione di alcune norme che estendono i benefici ad altre categorie, e in particolare a quella dei dipendenti delle Forze armate. In verità, mantengo tuttora le mie perplessità sulla natura interpretativa di alcune delle norme in discussione. Ero perciò propenso ad astenermi, ma, tenuto conto dello spirito in cui questi lavori si sono svolti, tenuto conto dell'intenzione che il Governo ha manifestato di voler riparare ad eventuali ingiustizie che certamente si manifesteranno in modo più evidente in sede di applicazio-

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)67^a SEDUTA (5 agosto 1971)

ne, sciolgo le mie riserve e ripeto che voterò a favore del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Tengo a ricordare, ad onore della Commissione, che la prima proposta a favore dell'estensione dei benefici al personale delle Forze armate è partita dalla nostra Commissione. Siamo lieti che il Ministro del tesoro e il Ministro della difesa oggi abbiano permesso alla Commissione di sanare una grave sperequazione giuridico-amministrativa.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro del tesoro*. Sono molto lieto di avere partecipato ai lavori di questa Commissione. Vi ringrazio per la collaborazione e per le cor-

tesi parole che mi avete rivolto. Un saluto particolare rivolgo al Presidente Tesauro verso il quale ho tanta deferenza e tanta amicizia.

P R E S I D E N T E . La ringrazio.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
Dott. ENRICO ALFONSI